

STATUTO

**MAGIC WORLD S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN TAMMARO CE VIA
CARMELLA 30

Numero REA: CE - 252640

Codice fiscale: 03545370615

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
Art. 1.	E costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
	112/17, e del D.Lgs. n.117/2017 una società a responsabilità
	limitata impresa sociale denominata "MAGIC WORLD S.R.L.
	IMPRESA SOCIALE".
	Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella
	corrispondenza della società.
Art. 2.	La società impresa sociale ha sede in San Tammaro
	(CE).
	Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che
	all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie,
	uffici di rappresentanza, con delibera dell'organo
	amministrativo.
	L'adozione della delibera e la comunicazione al competente
	Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento
	di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano
	all'organo di amministrazione.
Art. 3.	La durata della società impresa sociale è stabilita
	fino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata con
	delibera dell'assemblea dei soci.
Art. 4.	La società impresa sociale esercita in via stabile e
	principale le seguenti attività d'impresa di interesse
	generale per il perseguimento di finalità civiche,
	solidaristiche e di utilità sociale.
	Essa, in particolare, ha ad oggetto:

	Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs 112/2017, non ha scopo di	
	lucro per i soci ma intende realizzare finalità di interesse	
	generale in via stabile e principale a norma del suddetto	
	articolo.	
	Al fine del conseguimento dello scopo la società esercita le	
	seguenti attività: educazione, istruzione e formazione, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al	
	governo per la definizione delle norme generali	
	sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni	
	in materia di istruzione e formazione professionale.	
	Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa	
	nei settori di cui al comma precedente, la società può	
	esercitare attività di impresa consistente in particolare	
	nella attività di formazione extra-scolastica, finalizzata	
	alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo	
	scolastico e formativo. Indipendentemente dall'esercizio	
	della attività di impresa nei settori di cui ai commi	
	precedenti, la società può esercitare attività di impresa al	
	fine dell'inserimento di soggetti che siano bambini	
	diversamente abili e bambini appartenenti a categorie	
	svantaggiate.	
	La società può gestire asili nido, scuole dell'infanzia e	
	primaria.	
	Gli amministratori potranno compiere le operazioni	
	necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.	

	La stessa intende avvalersi di tutte le agevolazioni di	
	natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle	
	leggi emanate ed emanande dalla UE, dallo Stato, dalle	
	Regioni e/o da ogni altro ente o istituto.	
	Ai Fini del conseguimento dello scopo sociale, la società	
	impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di	
	legge, tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od	
	opportune.	
	Art. 5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro	
	inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività	
	statutaria, o ad incremento del patrimonio della società.	
	Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	

	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato; essa, inoltre, può destinare una	
	quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli	
	avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite in	
	favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese	
	sociali, che non siano soci della presente impresa,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità	
	sociale.	
	Art. 6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a soci, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il	
	rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al	
	comma 3 lettera a) D.Lgs. 112/17. Si considerano in ogni	
	caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione	
	ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche	
	sociali di compensi individuali non proporzionati	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	

	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o	
	autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta	
	per cento rispetto o quelli previsti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51	
	del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle	
	attività di interesse generale perseguite dalla società; c)	
	la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/17; d)	
	l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori ai loro valore	
	normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,	
	a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci,	
	ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a	
	coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne	
	facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai	
	loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	

	l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita	
	dalla società; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle	
	banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di	
	interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,	
	superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il	
	predetto limite può essere aggiornato con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
	Art. 7. il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila) diviso in quote ai sensi di legge. Esso può	
	essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti, ai soci spetta il diritto di	
	sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota posseduta,	
	e nella delibera di aumento deve essere indicato il termine	
	per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso	
	potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui	
	viene comunicato ai soci, a mezzo raccomandata a/r da	
	inviarsi a cura degli amministratori, che l'aumento può	
	essere sottoscritto.	
	Per il fabbisogno finanziario della società impresa sociale,	
	i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in	
	conto-capitale, anche in misura non proporzionale alle	
	rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non	
	costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi	

	della normativa in materia bancaria e creditizia. Le somme	
	così raccolte sorto infruttifere.	
	Le partecipazioni al capitale sono trasferibili sia per atto	
	tra vivi che per successione a causa di morte. Nel primo	
	caso, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da	
	esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.	
	Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto o in	
	parte la propria partecipazione deve comunicare la propria	
	decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo	
	a mezzo raccomandata a/r, indicando il nominativo del	
	potenziale acquirente ed il prezzo concordato per la	
	cessione.	
	Entro il termine di decadenza di giorni trenta dal	
	ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono	
	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della	
	intera partecipazione offerta e comunicare la loro decisione	
	al socio che intenda alienare, a mezzo raccomandata a/r.	
	Nel caso in cui diritto di prelazione sia esercitato da più	
	soci contemporaneamente, la partecipazione offerta spetterà	
	a ciascuno di essi in proporzione della relativa	
	partecipazione.	
	Art. 8. L'ammissione di nuovi soci, sia mediante	
	sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante	
	acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve	
	avvenire secondo il principio di non discriminazione.	

	Art. 9. Il recesso del socio è consentito nei soli casi	
	previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve	
	esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art.	
	2437-bis cod. civ..	
	Il recesso deve essere esercitato per l'intera	
	partecipazione posseduta dal socio.	
	L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla	
	legge, nel rispetto del principio di non discriminazione.	
	Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione	
	in relazione al provvedimento di esclusione.	
	Art. 10. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, con avviso contenente l'ordine del	
	giorno da spedirsi ai soci a mezzo raccomandata a/r non meno	
	di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per l'ipotesi in cui la prima	
	convocazione vada deserta.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	

	L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più	
	luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e la partecipazione di ciascun socio. All'uopo	
	sarà consentita la partecipazione a distanza all'assemblea	
	a mezzo Skype, mentre il voto a distanza potrà essere	
	effettuato a mezzo posta elettronica certificata con	
	l'utilizzo della firma digitale.	
	Art. 11. L'assemblea è presieduta dal presidente del	
	consiglio di amministrazione. Essa delibera con la	
	maggioranza del capitale sociale sia in prima che in secondo	
	convocazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni.	
	Art. 12. I soggetti che assumono le cariche sociali devono	
	possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di	
	cui all'art.2382 C.C..	
	Art. 13. la società può essere amministrata da un	
	amministratore unico ovvero da un consiglio di	
	amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo	
	di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per	
	lo prima volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro	
	numero, della durata dell'incarico e del compenso.	
	La nomina degli amministratori può essere riservata a	

	soggetti esterni e, precisamente	
	in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti	
	dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei	
	soci.	
	Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la	
	decisione di nomina specifica se gli amministratori operano	
	con metodo collegiale, formando il consiglio di	
	amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo	
	caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via	
	congiuntiva o disgiuntiva, ferma restando che, anche nel	
	caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori	
	dovranno comunque adottare con metodo collegiale le	
	decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio,	
	dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di	
	capitale.	
	Art. 14. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.	
	Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per	
	il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	del periodo in carica.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	e, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal	
	consigliere più anziano, presso la sede sociale o in altro	
	luogo, a mezzo comunicazione inviata a tutti i consiglieri	
	almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,	

	o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima	
	dell'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione,	
	la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti	
	i consiglieri in carica e dei sindaci.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri intervenuti.	
	Art. 15. L'organo amministrativo ha i poteri di gestione	
	della società, ed ha facoltà di compiere gli atti necessari	
	od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	esclusi quelli riservati alla competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad	
	un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può	
	nominare direttori generali, procuratori, per determinati	
	atti o categorie di atti.	
	Art. 16. Il controllo della società può essere affidato e	
	svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema	
	di organi di controllo al Decreto Legislativo n.112/2017, a	
	scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un	
	sigolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili,	
	oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore	

	legale (o una società di revisione) con funzione, nei casi	
	consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso	
	obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, i	
	poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni	
	previste per le società per azioni e la normativa tempo per	
	tempo prevista in materia di organi di controllo e di	
	revisione legale dei conti, in quanto applicabili.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/17, ed	
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5,	
	comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma	
	2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni	
	o su determinati affari.	
	Art. 17. Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art.	

	10 quinto comma D.Lgs. 112/17 la società è sottoposta,	
	inoltre, alla revisione legale dei conti.	
	Art. 18. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio in	
	conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio	
	sociale secondo le linee guida di cui al precedente articolo	
	16 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni della società,	
	anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle	
	attività svolte.	
	Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono	
	essere depositati presso il registro delle imprese. Il	
	bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito	
	internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà	
	dotarsi di un sito internet.	
	Art. 19. I libri sociali sono i seguenti:	
	libro giornale; libro degli inventari; e gli altri libri	
	obbligatori previsti dalla normativa vigente.	
	Art. 20. Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività della società sono	
	garantite le forme di coinvolgimento definite dall'assemblea	
	in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs.	

	N.112/2017.	
	In tal modo essi sono posti in grado di esercitare	
	un'influenza sulle decisioni della società, con particolare	
	richiamo alle questioni che incidano direttamente sulle	
	condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.	
	Art. 21. I lavoratori e gli utenti possono partecipare, anche	
	tramite rappresentanti, all'assemblea dei soci, nei casi di	
	deliberazioni che coinvolgano i loro interessi di categoria.	
	La partecipazione deve avvenire con le modalità previste per	
	l'intervento in assemblea da parte dei soci.	
	Art. 22. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento	
	economico e normativo non inferiore a quello previsto dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad art.13 D.Lgs.	
	N.112/2017. In ogni caso, la differenza retributiva tra	
	lavoratori dipendenti della società non può essere superiore	
	al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della	
	retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si	
	darà conto nel bilancio sociale.	
	Art. 23. E' ammessa la prestazione di attività di	
	volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei	
	volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può essere	
	superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di	
	attività di volontariato possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	

	impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti. I volontari sono iscritti in apposito	
	registro. I volontari dovranno essere assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività svolta dallo società, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 24. La società può destinare una quota non superiore al	
	tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali	
	perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi	
	istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui	
	all'articolo 15, comma 3 D.Lgs 112/17, nonché dalla	
	Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente	
	destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese	
	sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura,	
	quali il Finanziamento di progetti di studio e di ricerca in	
	tema di impresa sociale o di attività di formazione dei	
	lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della	
	costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi,	
	o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di	
	imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti	
	sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi	
	dell'impresa sociale erogante.	
	Art. 25. In caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	determina il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio in caso di pluralità di	

17 di 18

18 di 18